

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 11

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore DIVINA)

*approvata nella seduta del 16 giugno 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO  
ALL'ATTUAZIONE DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA  
NEL SETTORE DELLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E  
ALLA SEPARAZIONE PERSONALE (COM(2010) 105 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 21 giugno 2010**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 105 def.,

considerato che esso rappresenta il primo caso di cooperazione rafforzata nell'Unione europea dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

considerato che tale cooperazione rafforzata è stata proposta da nove Stati membri, inclusa l'Italia, a seguito del fallimento, nel giugno 2008, dei negoziati sulla proposta di regolamento mirante a modificare il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, riguardante le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, introducendovi norme relative alla legge applicabile in materia matrimoniale (cosiddetto regolamento ROMA III);

considerato che la proposta di cooperazione rafforzata riprende la proposta ROMA III limitatamente alla parte riguardante la legge applicabile e non più a quella sulla competenza giurisdizionale e sull'annullamento del matrimonio;

tenuto conto che la proposta ROMA III, rientrando in uno degli esperimenti di sussidiarietà della Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC), è stata già oggetto di esame, nella scorsa legislatura, da parte della Commissione, che in merito ha formulato, in data 4 ottobre 2006, un parere favorevole con osservazioni, di cui il Governo italiano ha tenuto conto di sede di negoziato, come evidenziato nel documento del Consiglio n. 17021/06, del 21 dicembre 2006;

ritenuto che il progressivo allargamento dell'Unione europea ad altri Stati europei e le maggiori facilitazioni connesse con la libera circolazione delle persone hanno determinato e determineranno una notevole crescita numerica delle unioni matrimoniali con coniugi di nazionalità diversa oppure che vivono in Stati membri diversi o in uno Stato membro di cui almeno uno dei due non è cittadino;

constatato che nell'Unione non esistono norme armonizzate in materia di scelta della legge applicabile in materia matrimoniale, e che i divorzi transnazionali rappresentano oramai quasi il 13 per cento di tutti i divorzi pronunciati, con elevati costi per i cittadini europei;

valutati gli obiettivi della proposta in esame, che sono quelli di superare l'incertezza giuridica dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, di rafforzare la flessibilità delle norme e di concedere un limitato margine di scelta ai coniugi circa la legge applicabile;

apprezzata l'iniziativa dei nove Stati membri, tra cui l'Italia, volta all'instaurazione di una cooperazione rafforzata in questa materia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, pur trattandosi di una cooperazione rafforzata che, per definizione, rappresenta un istituto non adottato a livello dell'Unione, ma soltanto da un numero ristretto di Stati membri, la proposta appare conforme ad esso in quanto, considerata la natura e la portata del problema riguardante i divorzi e le separazioni transnazionali, gli obiettivi della stessa non possono essere raggiunti dagli Stati singolarmente. L'assenza degli Stati membri dell'Unione non partecipanti alla cooperazione rafforzata non esclude l'utilità dell'iniziativa legislativa e la sua corrispondenza al principio di sussidiarietà, ancorché applicato in un'accezione ristretta.

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché le misure previste non vanno oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

Quanto ai contenuti di merito della proposta si deve ricordare che, nel parere espresso dalla Commissione il 4 ottobre 2006, sulla precedente proposta, veniva rilevato che «il ventaglio di scelte da parte dei coniugi circa la legge applicabile» potrebbe «prestarsi ad abusi. Una predeterminazione *ex lege* dei criteri di individuazione del tribunale e della legge applicabile, mediante meccanismi automatici e gerarchizzati, sembra rispondere in maniera più appropriata alla considerazione che l'ordinamento italiano attribuisce allo *status* di coniuge».

Tale affermazione va meglio coordinata con quanto ora previsto dalla nuova proposta di regolamento, di cui l'Italia, per il tramite del Governo italiano, è stata firmataria e che sancisce chiaramente il principio della libertà di scelta della legge applicabile da parte dei coniugi.

Tuttavia, in riferimento all'accordo scritto tra i coniugi, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della proposta, ed al fine di rafforzare maggiormente la tutela del coniuge più debole, sarebbe opportuno inserire una disposizione che consenta, a ciascuna delle parti dell'accordo, di recedere unilateralmente dall'accordo stesso sino alla scadenza del termine di costituzione delle parti innanzi all'autorità giurisdizionale adita. In alternativa a questa soluzione, si potrebbe riprendere quanto già contenuto nel precedente parere del 4 ottobre 2006 e cioè prevedere che «l'accordo scritto, che può intercorrere tra i due soggetti del matrimonio nel momento finale dello scioglimento, venga confermato dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento o che lo stesso giudice renda edotte le parti, in maniera esaustiva, circa le diverse opzioni percorribili».

Nel caso di recesso unilaterale o nel caso di mancata conferma in giudizio dell'accordo, si applicherebbe l'articolo 4 della proposta che contiene, con norma dispositiva, le regole applicabili in mancanza di scelta da parte dei coniugi ovvero in caso di scelta non più valida.

Infine, la necessità di consentire il recesso unilaterale dall'accordo sino alla scadenza del termine di costituzione delle parti innanzi all'autorità giurisdizionale adita ovvero la conferma dell'accordo innanzi al giudice, come previsto per le ipotesi a regime di cui all'articolo 3, dovrebbe essere estesa anche alle fattispecie ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta.